



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 3470 del 05/11/2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Disciplina per il riconoscimento dell'imprenditore agricolo professionale e l'attività regionale di certificazione in materia agricola.

Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, Capo I "Soggetti e attività" e Capo II "Integrità aziendale".

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, l'artigianato ed il commercio, Giancarlo CONTA riferisce quanto segue.

Con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38, sono state introdotte dallo Stato una serie di importanti novità giuridiche ed amministrative per il settore agricolo e per i soggetti che in esso operano, destinate ad innovare profondamente il concetto di impresa e di attività agricola.

Tali modifiche intervengono dopo la nuova definizione dell'articolo 2135 del codice civile operata dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che aveva ampliato le attività dirette e quelle connesse che possono essere svolte dall'imprenditore agricolo.

In particolare al Capo I Soggetti ed attività, e al Capo II Integrità aziendale sono state varate nuove importanti disposizioni sulle figure soggettive in agricoltura, con riguardo soprattutto alla innovativa figura di Imprenditore agricolo Professionale, all'estensione di detta qualifica alle società, all'applicazione anche a tali soggetti delle agevolazioni fiscali in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla vigente normativa, di attività agromeccanica, nonché l'individuazione di talune azioni in materia di integrità aziendale.

Per queste attività il Decreto Legislativo 99/2004 affida alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali dalla normativa statale, mediante procedimenti che si intendono disciplinare con il presente provvedimento, definendo altresì i termini temporali di definizione dei procedimenti ai sensi della legge 241/1990, individuando le strutture regionali preposte a tale compito e alle quali il cittadino-utente potrà rivolgersi in relazione alla ubicazione territoriale dell'impresa.

In forza di quanto stabilito quindi dal D.Lgs 99/2004 e attribuito alla competenza regionale, all'allegato A) del presente provvedimento sono stabilite le procedure, le condizioni e i termini per l'istruttoria delle istanze presentate dai richiedenti i benefici e per l'accertamento da parte della struttura regionale preposta alla materia dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al soggetto medesimo.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato A), saranno oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di inserimento nel sito internet della Regione e data la più ampia diffusione ed informazione al fine di rendere più trasparente e chiaro il rapporto fra cittadino-utente destinatario dei benefici e l'amministrazione regionale incaricata della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici.

In ordine alle strutture regionali a cui affidare tale attività, si ritiene di individuare i servizi periferici dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, così come individuati dalla deliberazione n. 191 del 30 gennaio 2004, quali uffici della Regione destinati a svolgere l'attività di accertamento e di certificazione del possesso dei requisiti fissati dal decreto legislativo 99/2004 in ordine alle seguenti materie:

- a) imprenditore agricolo professionale, persone fisiche e persone giuridiche;
- b) agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta;
- c) agevolazioni creditizie previste dalla normativa statale;
- d) ogni altra provvidenza prevista dalla vigente legislazione statale;
- e) conservazione dell'integrità fondiaria;
- f) diritto di prelazione o di riscatto agrario;

La Direzione Regionale Politiche Agroalimentari e per le Imprese assicura il coordinamento tecnico ed amministrativo delle attività svolte dai servizi periferici dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, fornendo l'opportuna assistenza e il raccordo informativo in ordine alle specifiche problematiche, nonché la predisposizione ed adozione, con provvedimento del dirigente regionale, del modello di domanda, anche su supporto informatico e la documentazione a corredo della medesima.

In ordine ai tempi di istruttoria da definire ai sensi della legge 241/1990, si stabilisce che i termini di presentazione della domanda sono da intendersi sempre aperti e che per la fase di ricevibilità e di acquisizione dei documenti si fissano i seguenti termini temporali:

- a) trenta giorni per la ricevibilità dell'istanza e le notifiche di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;
- b) sessanta giorni, successivi a quelli della lettera a), per la definizione dell'istruttoria e la comunicazione al richiedente delle risultanze istruttorie.

Durante questo periodo l'ufficio istruttore potrà acquisire documentazione integrativa necessaria all'istruttoria, stabilendo che i termini di sessanta giorni per la definizione dell'istruttoria sono interrotti e decorrono dal ricevimento della documentazione richiesta.

Sempre in ordine ai rapporti fra amministrazione regionale e cittadino-utente, si ritiene di stabilire, così come disciplinato in altri procedimenti amministrativi in materia di sviluppo rurale, e a norma di quanto stabilito dalla legge regionale 1/1997 "Ordinamento del personale della Regione", che gli atti emessi dal dirigente del servizio periferico dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, devono intendersi atti definitivi e contro di essi può essere proposto ricorso al TAR o

al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge e che saranno comunque indicati nelle comunicazioni di notifica delle risultanze istruttorie a termine dell'articolo della legge 241/1990.

Tenuto conto che le novità introdotte con il decreto legislativo 99/2004 investono direttamente anche l'attività regionale in quanto vanno ad interferire con la previsione normativa di cui alla legge regionale 40/2003 in quanto la medesima prevede ancora la figura professionale dell'imprenditore agricolo a titolo principale, si ritiene di inviare il presente provvedimento anche al Consiglio regionale per una valutazione ed approfondimento.

Infatti dall'entrata in vigore del decreto legislativo in parola (7 maggio 2004), nell'ordinamento giuridico statale non esiste più la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale - IATP - istituita dall'articolo 12 della legge 153 del 1975 in quanto questa norma è espressamente abrogata dall'articolo 1, comma 5 del decreto 99/2004. Dalle ceneri dello IATP è nato infatti l'imprenditore agricolo professionale - IAP - che come disposto dall'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo sostituisce la figura dello IATP in tutta la legislazione statale vigente, con ciò significando che in qualunque legge vigente dello Stato italiano, dove c'è scritto IATP, dal 7 maggio 2004, deve intendersi sostituito da IAP.

Nella legislazione regionale del settore agricolo, invece rimane la definizione di IATP con parametri di tempo e di reddito diversi da quelli statali.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone alla Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Giancarlo CONTA, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2135 del codice Civile;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2002, n. 228;

VISTO il decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio in materia di sviluppo rurale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2002, n. 3528 "Terzo bando generale di apertura termini di presentazione delle domande e procedure generali di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale del Veneto";

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 191 del 30 gennaio 2004 con la quale sono state definite le competenze e le attività dei servizi periferici dell'ispettorato regionale per l'agricoltura;

CONSIDERATO che necessita definire un quadro organico ed univoco di comportamento nella attuazione della normativa statale al fine di uniformare l'applicazione della norma in modo omogeneo nel territorio regionale;

CONSIDERATO che vanno opportunamente chiariti e valutati i rapporti fra le diverse figure professionali ora esistenti nella legislazione nazionale e in quella regionale;

DELIBERA

1. Di disciplinare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, le procedure e le norme regionali per il riconoscimento dell'Imprenditore Agricolo Professionale previsto dagli articoli 1,2, 5 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38".
2. Di stabilire che le regole procedurali e gli elementi di valutazione amministrativa di cui al punto 1), che individua altresì tutti i riferimenti normativi per i quali si esercita l'attività certificatoria, sono riportati **nell'allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire che rimangono confermati i parametri di reddito, di tempo ed il riepilogo della situazione economica aziendale definiti con deliberazioni della Giunta regionale n. 4175 del 3 agosto 1982 e n. 3528 del 10 dicembre 2002, riportati negli **allegati B e C** che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di disporre che spetta ai Servizi Periferici dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura, così come identificati dalla deliberazione n. 191 del 30 gennaio 2004, la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalle presenti disposizioni, nonché l'attività di certificazione richiesta dagli aventi titolo ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004.
5. Di stabilire, per le istanza di certificazione, i seguenti termini procedurali massimi:
 - c) trenta giorni per la ricevibilità dell'istanza e le notifiche di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;
 - d) sessanta giorni, successivi a quelli della lettera a), per la definizione dell'istruttoria e la comunicazione al richiedente delle risultanze istruttorie.
6. Di stabilire che gli atti emessi dai dirigenti dei Servizi Periferici dell'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura sono atti definitivi e contro di essi è possibile ricorrere in sede amministrativa entro sessanta giorni al Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica, nei termini e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa.

7. Di incaricare la Direzione regionale Politiche Agroalimentari e per le Imprese al coordinamento tecnico e operativo delle attività di cui al presente provvedimento e alla adozione della documentazione, anche su supporto informatico, per la formulazione della domanda e a quella necessaria per una univoca ed omogenea applicazione in tutto il territorio regionale.
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale per le valutazioni di competenza, anche in ordine alla convergenza delle figure professionali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, riportate **nell'allegato D** alla presente deliberazione.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio MENETTO

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo GALAN